

Messaggio

numero

8030

data

7 luglio 2021

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Richiesta di un credito netto di 2'000'000 franchi e autorizzazione alla spesa di 3'400'000 franchi per il risanamento del sito contaminato n. 102a254, denominato "exCaviezel", nel Comune di Bellinzona (fondi n. 1315, 1316, 1320, 2623, 2673, 2925 RFD Bellinzona)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

vi sottoponiamo la summenzionata richiesta di credito invitandovi ad adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

1. INTRODUZIONE

La scoperta di terreni contenenti rifiuti e sostanze nocive ha aumentato negli ultimi anni il timore per le conseguenze ambientali dei residui delle attività svolte nei decenni passati. Le notizie sui "siti inquinati" sono così entrate nella cronaca quotidiana e hanno portato nel 1995 a una modifica della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb - RS 814.1) e all'entrata in vigore, il 1° ottobre 1998, dell'Ordinanza federale sul risanamento dei siti inquinati (OSiti - RS 814.680).

In ossequio all'articolo 32c LPAmb, i Cantoni devono provvedere affinché i siti inquinati da sostanze o rifiuti siano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti, oppure se esiste un pericolo concreto che tali effetti si producano.

Dal canto suo l'OSiti regola le modalità per la gestione dei siti inquinati e per la loro valutazione e indica gli estremi oltre i quali è necessario procedere al risanamento di un sito contaminato.

Per **sito inquinato** s'intende un sito il cui inquinamento proviene da sostanze e rifiuti la cui estensione è limitata. Rientrano in tale definizione i siti di deposito (discariche), i luoghi teatro d'incidenti e i siti aziendali all'interno dei quali sono state utilizzate o lavorate sostanze pericolose per l'ambiente. Si tratta, di norma, di situazioni precedenti all'entrata in vigore delle attuali normative ambientali, la cui applicazione ha permesso di evitare l'insorgere di nuove situazioni di rischio ambientale.

Un **sito contaminato** è un sito inquinato che è all'origine di effetti dannosi o molesti per l'ambiente, che deve essere risanato obbligatoriamente. Scopo dell'ordinanza è il risanamento di questi siti.

1.1 Il catasto dei siti inquinati

Il catasto dei siti inquinati, allestito dai Cantoni in ossequio all'art. 32c cpv. 2 LPAmb, è uno strumento di consultazione e d'informazione in relazione al potenziale rischio di inquinamento ambientale, che serve a pianificare e attivare le misure per i siti che necessitano d'indagine e di risanamento. Si tratta di una sorta di archivio storico di situazioni di possibile rischio d'inquinamento.

Un sito inquinato è classificato nel catasto con una delle seguenti menzioni:

- sito inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti;
- sito inquinato, è necessario procedere a un'indagine;
- sito inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato;
- sito inquinato, deve essere sorvegliato;
- sito inquinato, deve essere risanato.

I siti inquinati, per i quali non sono prevedibili effetti dannosi o molesti, rimangono comunque iscritti nel catasto, allo scopo di mantenere un riferimento storico delle attività svolte sullo stesso.

I siti inquinati che non necessitano né di essere sorvegliati né di essere risanati, acquisiscono questa classificazione a seguito di indagini ai sensi OSiti.

Per questi siti la legge non impone provvedimenti immediati. Un loro risanamento parziale o totale potrebbe diventare necessario nel caso in cui, ad esempio nell'ambito di un progetto di costruzione, si prevedono movimentazioni di materiale di scavo: in un'area potenzialmente inquinata è richiesta la verifica della qualità del materiale di scavo e il suo eventuale smaltimento ai sensi dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR - RS 814.600).

1.2 Esecuzione dei provvedimenti d'indagine/risanamento e loro finanziamento

L'esecuzione dei provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare i siti inquinati e l'assunzione delle relative spese, competono al titolare del sito e/o a coloro che con il loro comportamento sono stati all'origine dell'inquinamento (art. 20 OSiti e art. 32d LPAmb).

Laddove i responsabili di un sito inquinato non possono essere individuati o sono insolventi, la messa in atto dei provvedimenti e le relative spese sono a carico dell'autorità che decide il risanamento (art. 32d cpv. 3 LPAmb). Se è il Cantone ad emanare la decisione, esso può beneficiare di un contributo della Confederazione, pari al 40% dei costi di risanamento computabili (art. 32e cpv. 3-4 LPAmb e artt. 9-11 dell'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati - OTaRSi - RS 814.681).

In ossequio all'art. 32c cpv. 3 LPAmb, i Cantoni possono adottare direttamente i citati provvedimenti nel caso in cui:

- è necessario prevenire un effetto nocivo imminente,
- il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti o,
- il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine stabilito.

2. LA SITUAZIONE IN TICINO

2.1 Stato dei lavori

L'allestimento del catasto dei siti inquinati ha richiesto l'esame di circa 17'000 siti, valutati in conformità a documentazione storica disponibile (interna ed esterna).

Sono così stati individuati ca. 1'750 siti potenzialmente inquinati, di cui il 77% sono siti aziendali (industriali o artigianali), il 22% siti di deposito (discariche) e l'1% siti d'incidenti.

Il catasto dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oasi) contiene, nella misura del possibile, indicazioni riguardanti: l'ubicazione, il tipo e la quantità di rifiuti pervenuti nel sito, la durata del deposito, il periodo dell'esercizio o il momento dell'incidente, le indagini già effettuate e i provvedimenti già adottati per la protezione dell'ambiente, gli effetti già constatati.

È dunque uno strumento di lavoro dinamico, che è costantemente aggiornato alle nuove situazioni e conoscenze, così come allo stato dei lavori d'indagine e di risanamento; al 12 gennaio 2021 i siti iscritti erano 1'722 (ca. 2'340 fondi).

In seguito a progetti di costruzione, di operazioni di compravendita, d'incidenti o per altri motivi, per ca. 510 siti inquinati, il proprietario ha proceduto all'esecuzione dell'indagine preliminare OSiti.

Dei ca. 510 siti finora indagati solo circa l'8% ha richiesto un intervento attivo; il 6% è stato posto sotto sorveglianza, mentre per il 2% si è reso necessario procedere con il risanamento (i siti sono in questo caso denominati siti contaminati). I rimanenti sono in questo momento iscritti nel catasto quali siti inquinati che non necessitano né di sorveglianza né di risanamento oppure la loro valutazione per la classificazione è ancora in corso.

A seguito della messa in vigore, il 1° luglio 2014, del nuovo art. 32d^{bis} cpv. 4 LPamb, i fondi iscritti nel catasto dei siti inquinati sono stati menzionati a Registro Fondiario con le diciture "*sito inquinato*" o "*sito contaminato*".

2.2 Siti contaminati risanati e da risanare

Della quindicina di siti inquinati che necessitavano di un risanamento ai sensi OSiti (siti contaminati), buona parte è già stata risanata, mentre gli altri sono in fase di risanamento o il loro risanamento è previsto a breve-medio termine.

Tra questi siti da risanare obbligatoriamente si citano:

- il sito denominato "*discarica Miranco*" a Stabio, per il quale il Cantone è intervenuto in via sostitutiva, eseguendo le indagini e le misure di risanamento (terminate nel 2010), anticipando i relativi costi (vedi messaggio n. 5966 del 18 settembre 2007 approvato dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2007);
- il sito denominato "*exRusso*" a Pollegio, dove il Cantone ha pure eseguito direttamente indagini ed esecuzione del risanamento (attualmente nella fase finale) e anticipato i relativi costi (vedi messaggio n. 7191 del 11 maggio 2016 approvato dal Gran Consiglio il 26 settembre 2017);
- il sito denominato "*exGalvachrom/exTugir*" a Monteceneri-Rivera, la cui fase esecutiva di risanamento relativa ad una seconda tappa inizierà a breve (licenza edilizia del 22 marzo 2021) e sarà portata avanti dalle FFS;
- il sito denominato "*PozzoPolenta*" a Balerna, il cui risanamento è a carico del proprietario e del gestore della stazione di servizio dalla quale è fuoriuscito l'inquinamento, oggetto però di diversi contenziosi;

- il sito denominato “*exPetrochimica*” a Bellinzona-Preonzo, il cui risanamento sarà portato avanti dal Cantone su mandato dei proprietari (convenzione sottoscritta il 27 aprile 2020) e le cui indagini di dettaglio sono in corso;
- il sito denominato “*exGas Locarno*” a Locarno (indagine di dettaglio da eseguire);
- il sito denominato “*exCaviezel*” a Bellinzona oggetto del presente messaggio, il cui risanamento è in fase esecutiva ed è eseguito dalle *FFS*, su mandato dell’Ufficio federale dei trasporti, anche per la parte al di fuori del perimetro ferroviario.

Segnaliamo inoltre che, per una mezza dozzina d’impianti di tiro, ubicati in settori di protezione delle acque sotterranee e classificati a priori come siti contaminati dai disposti legali, il risanamento è avvenuto o è in corso.

Numerosi siti inquinati di grande estensione sono inoltre stati indagati e risanati, parzialmente o totalmente, su base volontaria o per ossequiare ai disposti dell’art. 3 OSiti.

3. FINALITÀ DEL CREDITO RICHIESTO

Il presente messaggio ha per oggetto la richiesta di un credito di CHF 2'000'000.- per il finanziamento dei costi d'esecuzione del risanamento del sito contaminato denominato “*exCaviezel*” ubicato sui fondi n. **1315, 1316, 1320, 2623, 2673, 2925 RFD Bellinzona**.

Si tratta di un **sito contaminato** da risanare poiché le sostanze inquinanti (solventi clorurati) sono migrate nelle acque sotterranee, contaminandole.

I valori di concentrazione di percloroetilene (PER) misurati tuttora nelle acque sotterranee ne richiedono obbligatoriamente la bonifica ai sensi degli artt. 8-9 OSiti.

3.1 Il sito “*exCaviezel*”

La *Tintoria Caviezel SA*, è stata attiva, quale **lavanderia chimica**, dal 1927 al 1988.

Il sito si trova nel settore di protezione delle acque sotterranee **Au**.

Il fondo n. **1316 RFD Bellinzona**, dove era in origine ubicata la lavanderia chimica, è di proprietà delle *FFS* e ha una superficie complessiva di 629m².

Gli adiacenti fondi n. 1320 (piazzale) e 2673 (piazzale) RFD Bellinzona, sempre di proprietà delle *FFS*, hanno una superficie complessiva di 746m² (604m²+141m²).

Il fondo n. 1315 RFD Bellinzona (1'705m²), pure appartenente alle *FFS*, comprende invece i binari ferroviari e il rilevato/scaricata su cui sono posati.

Il fondo privato n. 2925 RFD Bellinzona, ha una superficie di 543m², di cui 151m² occupati da uno stabile residenziale.

Il fondo n. 2623 RFD Bellinzona (viottolo parallelo ai binari), appartenente alla Città di Bellinzona, ha una superficie complessiva di 109m².

L’estratto in Figura 1, ripresa dal Sistema Informativo Fondiario (SIFTI), indica l’ubicazione del sito contaminato “*exCaviezel*”.




Figura 1 - Ubicazione del sito "exCaviezel" (fondi n. 1316 RFD Bellinzona e adiacenti)

3.1.1 Indagini eseguite - Situazione ambientale

Attraverso le passate attività artigianali della lavanderia chimica *Caviezel SA*, dei solventi clorurati, in particolare percloroetilene (PER), sono migrati nelle acque sotterranee, contaminandole.

Valori di concentrazione di PER, superiori ai limiti di risanamento OSiti, sono rilevati nelle acque sotterranee fino ad almeno 150m di distanza dal sito (piezometro S09).

Nel terreno il PER contamina una superficie di ca. 1'500m² ed è rilevato anche a 15m di profondità.

Sono stati individuati due settori principali di contaminazione, denominati D1 e D2.

Il settore D1 (fascia superiore) si trova nella zona insatura, composta di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi: verticalmente si estende in profondità da ca. 3-4m a ca. 9-11m.

Il settore D2 (fascia inferiore) si trova nella zona satura composta di limo argilloso e sabbioso con materiale organico e alternanza di sabbie: verticalmente si estende in profondità da ca. 12-13m a ca. 15-17m.

Si stima che complessivamente in questi settori, aventi un volume totale di ca. 5'500m³, sia presente una quantità di PER compresa tra 70kg e 200kg.

Per la valutazione attuale del sito denominato "exCaviezel" sono stati eseguiti i passi procedurali e amministrativi previsti dall'OSiti e dall'OTaRSi.

Riguardo alla **procedura OSiti** citiamo in particolare i rapporti seguenti, commissionati dalle FFS:

- CSD Tre Laghi SA, *Indagine di dettaglio - Rapporto finale*, **30 marzo 2012**;
- CSD Tre Laghi SA, *Indagini idrogeologiche di complemento*, **10 luglio 2015**;
- CSD Tre Laghi SA, *Studio delle varianti di risanamento*, **31 maggio 2017**.
- CSD Ingegneri SA, *Progetto di risanamento*, **15 aprile 2019**;
- CSD Ingegneri SA, *Progetto esecutivo di risanamento*, **31 luglio 2019**.

Così come le corrispondenti prese di posizione SPAAS, del 7 novembre 2012, 24 ottobre 2015, e 25 luglio 2017.

Il progetto di risanamento nel suo insieme è stato preavvisato dalla SPAAS in forma tecnica in data **10 settembre 2019**, e inserito nell'avviso cantonale n. 110'729 riguardante la modifica del Progetto Federale (PF) denominato "*Terzo binario e fermata Piazza Indipendenza*".

Riguardo alla **procedura OTaRSi**, segnaliamo le domande di consultazione (31 luglio 2017) e di assegnazione (21 gennaio 2020) trasmesse all'UFAM, e le relative decisioni dell'UFAM (consultazione e assegnazione) datate **19 settembre 2017** e **20 febbraio 2020**.

La necessità del risanamento del sito è data dal superamento del limite di 20µg/L per il percloroetilene (PER) nelle acque sotterranee (settore di protezione delle acque Au) immediatamente a valle del sito (art. 9 cpv. 2 lett. b OSiti).

L'obiettivo generale del risanamento è di declassare il sito, ai sensi degli artt. 8-9 OSiti, a *sito inquinato da sorvegliare*, portando il valore di concentrazione di PER sotto il limite di risanamento OSiti.

3.2 Progetto Federale denominato "*Terzo binario e fermata Piazza Indipendenza*"

Su circa la metà della superficie contaminata era prevista, ed è al momento in corso, la costruzione, da parte delle FFS, del terzo binario ferroviario tra Bellinzona e Giubiasco, e la realizzazione della nuova fermata di Piazza Indipendenza.

Secondo l'art. 3 OSiti, la realizzazione di queste opere era possibile solo nella misura in cui il sito contaminato, modificato dalle stesse, fosse contemporaneamente risanato.

Nel caso specifico, sulla base dell'art. 41 cpv. 2 LPAmb, l'esecuzione della legislazione sull'ambiente e pertanto anche quella riguardante i siti inquinati, è di competenza dell'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), autorità decisionale competente per l'approvazione del Progetto Ferroviario.

L'UFT ha dunque deciso del risanamento dell'intero sito nell'ambito della procedura di approvazione dei piani del progetto ferroviario.

In considerazione del fatto che il progetto ferroviario toccava circa la metà del sito contaminato (cfr. direttiva UFT "*Spiegazioni concernenti le competenze di UFT e Cantoni*" del 14 agosto 2014), mentre la restante parte rientrava nell'ambito di un sito iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati, che il Cantone ha l'obbligo di risanare conformemente alla legislazione applicabile in materia, e ritenuto che i responsabili dell'inquinamento (perturbatori per comportamento) non sono più reperibili, UFT e Cantone si sono assunti i costi del risanamento in ragione del 50%.

In considerazione di ciò l'UFT, in data 5 settembre 2019, ha emanato una decisione di riparto spese che stabilisce tale suddivisione dei costi totali di risanamento (vedi allegati). È stato

inoltre definito che le FFS anticipano i costi di risanamento ed eseguono risanamento del sito.

Il progetto di risanamento è stato integrato nel progetto ferroviario ed è stato pubblicato dal 16 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 quale modifica del progetto originario, al fine di garantire il diritto di terzi di essere sentiti.

L'emanazione della decisione di risanamento è stata integrata nella decisione di approvazione dei piani dell'UFT del **9 gennaio 2020**; nella quale è ripreso il preavviso tecnico della SPAAS del 10 settembre 2019 (oneri 2.6.1-4) e l'avviso cantonale n. 110'729.

3.3 Risanamento del sito

I provvedimenti d'indagine, sorveglianza e risanamento, devono in principio essere attuati dal titolare del sito inquinato.

L'art. 17 OSiti prevede che per i siti contaminati deve essere elaborato un progetto di risanamento corrispondente all'urgenza del risanamento.

Il progetto deve in particolare descrivere:

- a. i provvedimenti di risanamento, comprese le misure per la sorveglianza e quelle per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'efficacia dei provvedimenti, il controllo dei risultati e il tempo necessario;
- b. le ripercussioni dei provvedimenti previsti sull'ambiente;
- c. la minaccia per l'ambiente dopo il risanamento;
- d. le parti di responsabilità causale rispetto al sito contaminato, se chi è tenuto al risanamento chiede una decisione sulla ripartizione delle spese (art. 32d cpv. 3 LPAmb).

Il progetto di risanamento proposto dalle FFS (*CSD Ingegneri SA, 10 aprile 2019 e 31 luglio 2019*), concordato e condiviso con SPAAS e UFAM, è stato preavvisato dalla SPAAS in data **10 settembre 2019**, e integrato nell'avviso cantonale n. 110'729.

Tutti questi preavvisi, assieme alla decisione UFT di riparto dei costi del 5 settembre 2019, sono poi confluiti nella decisione UFT di approvazione dei piani, inerente al risanamento del sito contaminato "exCavieze", del **9 gennaio 2020**.

Detta decisione (2.6 oneri tecnici SPAAS), stabilisce gli obiettivi del risanamento, così come i dettagli riguardanti la sorveglianza del sito e il conseguimento degli obiettivi prefissati.

3.4 Descrizione del progetto

3.4.1 Bonifica del sito contaminato

Il progetto di risanamento del 15 aprile 2019 e quello esecutivo del 31 luglio 2019, allestiti su incarico delle FFS da *CSD Ingegneri SA*, prevedono degli interventi di bonifica basati sul **confinamento idraulico** e sul **risanamento termico in-situ**.

Il PER è mobilizzato ad alte temperature (88-121°C) e in seguito aspirato e trattenuto in filtri a carbone attivo. Questo metodo è accompagnato da un confinamento idraulico, comprendente il pompaggio delle acque di falda e il trattamento dell'acqua pompata prima della restituzione (Pump&Treat), così da avere le condizioni idrologiche necessarie per l'attuazione del risanamento (contenimento della falda inquinata e abbassamento della quota della falda).

Le misure di risanamento non toccheranno, direttamente, i fondi n. 2925 e 1314 RFD Bellinzona.




Figura 2 - Aree di cantiere (zona A: impianto di trattamento delle acque / zona B: area di risanamento)

3.4.2 Obiettivo del risanamento

L'obiettivo generale del risanamento è di declassare il sito, ai sensi degli artt. 8-10 OSiti, a *sito inquinato da sorvegliare*, portando i valori di concentrazione di PER, misurati nelle acque di falda idrogeologicamente a valle del sito, sotto i **20µg/L**, e raggiungendo nel materiale di scavo dei settori D1 e D2 la classificazione tipologica OPSR B (**[PER]<1ppm**).

Si stima di poter asportare dal sito ca. 45-165kg di PER dai settori inquinati D1 e D2, in modo da rendere possibile, ai sensi dell'art. 3 OSiti, la realizzazione del progetto ferroviario "Terzo binario e fermata Piazza Indipendenza".

3.4.3 Modalità del risanamento

Sono previsti degli interventi di bonifica basati sul confinamento idraulico e sul risanamento termico *in-situ*.

Il **confinamento idraulico** crea un abbassamento locale della falda nella zona contaminata, per evitare fughe incontrollate di contaminante a valle del sito durante gli interventi di risanamento. Permette inoltre di interrompere il trasbordo d'inquinante dall'acquifero inferiore a quello superiore, ora causato dall'esercizio del pozzo di captazione n. 102.285 e utilizzato dal 2012 per una pompa di calore privata.

L'impianto per il **risanamento termico** prevede la posa nel terreno di diversi pozzi di riscaldamento e per l'aspirazione dei vapori di PER. Il concetto di risanamento prevede la posa di ogni pozzo di aspirazione al centro di 4 pozzi di riscaldamento.

Considerando che ci sono due livelli di riscaldamento (settori D1 e D2), sono pure previsti due tipi di pozzi di aspirazione, che raggiungono profondità diverse. Saranno inoltre posate delle sonde per il controllo della temperatura.

In totale è prevista la posa di 61 pozzi di riscaldamento (HE), 47 pozzi di aspirazione (BLA), e 67 sonde di controllo della temperatura (TML).

L'aria aspirata dai pozzi, prima dell'immissione in atmosfera, sarà trattata (a) tramite il raffreddamento della temperatura sotto i 35°C e la riduzione dell'umidità relativa sotto il 50% mediante una macchina frigorifera e anche con uno scambiatore di calore ad acqua, e (b) tramite il passaggio attraverso due filtri a carbone attivo in serie.

L'acqua di condensazione sarà pure trattata attraverso un filtro a carbone attivo e poi immessa in canalizzazione.

È previsto un fabbisogno complessivo di elettricità di ca. 3.5mio di kWh, fornito mediante due cabine trasformatrici da 1MW ognuna, messe a disposizione e posate dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB).

La durata del risanamento termico in-situ è stimata in 20 mesi, mentre il confinamento idraulico si estenderà per 26 mesi.

3.4.4 Misure accompagnatorie

L'impianto di trattamento delle acque resterà in esercizio per almeno 6 mesi dopo la conclusione del risanamento termico.

Il confinamento idraulico potrà continuare, se del caso, anche successivamente con costi relativamente contenuti.

3.5 Preventivo di spesa

I costi di risanamento (incusi le spese delle prestazioni già effettuate: studio delle varianti e indagini complementari) sono stati stimati complessivamente in **CHF 6'150'000.-** (IVA inclusa).

La somma di **CHF 350'000.-** è già stata anticipata dalle FFS per i complementi investigativi finora necessari.

I costi rimanenti ammontano dunque a CHF 5'800'000.- (IVA inclusa).

3.6 Programma dei lavori

La durata del risanamento termico in-situ è stimata in 20 mesi, mentre il confinamento idraulico si estenderà per 26 mesi.

I lavori di risanamento hanno potuto cominciare, e sono iniziati, in possesso della relativa licenza edilizia (decisione di approvazione dei piani del 9 gennaio 2020) e del preavviso favorevole dell'UFAM sulla domanda di assegnazione OTaRSi (20 febbraio 2020).

➤ Le FFS stanno eseguendo il risanamento e ne anticipano i costi.

In base alle previsioni attuali (fine giugno 2021) circa la conclusione del risanamento, tenente conto dell'eventuale maggiore durata del riscaldamento e dell'aspirazione a dipendenza delle varianti e di possibili degli imprevisti, si stima che i costi di bonifica potrebbero aumentare a circa **CHF 6'300'000-6'550'000.-**, circa CHF 150'000-400'000.- in più rispetto al preventivo previsto.

4. FINANZIAMENTO

Il sito è stato inquinato da *Tintoria Caviezel SA* attraverso l'attività di lavanderia chimica. *Tintoria Caviezel SA* è dunque considerata ***perturbatrice per comportamento***.

Tuttavia, ritenuto che la stessa è stata radiata dal Registro di Commercio in data 30 agosto 1994, non è possibile addossarle le spese di risanamento ex art. 32d cpv. 1 LPAmb.

Poiché l'ente pubblico competente per l'esecuzione delle misure di risanamento assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati, i costi a carico di *Tintoria Caviezel SA* dovrebbero essere assunti, nel caso specifico, dal Cantone.

Le *FFS* hanno acquistato il fondo n. 1316 RFD Bellinzona dal precedente proprietario Willy Caviezel, e sono altresì proprietarie dei fondi n. 1315, 1316, 1320, 2673 RFD Bellinzona, i quali sono parte del sito contaminato n. 102a254; di conseguenza le *FFS* sono da considerare quale ***perturbatore per situazione***.

Tenuto conto che la contaminazione non ha avuto origine sui loro fondi, ma vi è arrivata per propagazione sotterranea, è stato deciso che i proprietari dei fondi n. 2925 (privati) e 2623 (Città di Bellinzona) RFD Bellinzona, non dovessero rientrare nel novero dei perturbatori per situazione.

Le *FFS* sono state liberate dalla responsabilità quali perturbatrici per situazione in applicazione dell'art. 32d cpv. 2 LPAmb (cfr. decisione di riparto dei costi del 5 settembre 2019 allegata).

Infatti, tenuto conto che l'attività artigianale è cessata nel 1988, che le *FFS* hanno acquistato il fondo nel 1991, e che il sito è stato iscritto nel catasto dei siti inquinati solo il 10 ottobre 1997, le *FFS* non potevano essere a conoscenza, nemmeno applicando la diligenza necessaria, che il sito fosse contaminato.

Per questa ragione le *FFS* non sono chiamate a rispondere direttamente ai costi di risanamento quali perturbatrici per situazione.

Tenuto conto che il Progetto Federale (PF) denominato "*Terzo binario e fermata Piazza Indipendenza*" si sovrappone al sito contaminato, l'esecuzione sulla legislazione sull'ambiente, e pertanto anche quella riguardante i siti inquinati, è di competenza dell'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), autorità decisionale per l'approvazione del progetto ferroviario.

L'UFT ha dunque emanato sia la decisione di riparto spese, il 5 settembre 2019, sia la decisione di risanamento, il 9 gennaio 2020, quest'ultima nell'ambito dell'approvazione del progetto ferroviario nel quale è stato integrato il progetto di risanamento del sito (vedi allegati).

La decisione dell'UFT di riparto spese stabilisce che:

- i costi totali di risanamento saranno suddivisi tra Confederazione (Ufficio Federale dei Trasporti) e Cantone in proporzione del 50%-50%;
- i costi non coperti saranno sostenuti per il 50% dall'UFT quale autorità competente per il risanamento della parte del sito toccata dal progetto ferroviario, e per il 50% dal Cantone quale autorità competente per il risanamento della parte del sito non toccata dal progetto ferroviario.
- le *FFS* anticipano i costi di risanamento e sono inoltre competenti per il risanamento.

Il Cantone può inoltre beneficiare di un contributo federale a copertura dei costi assunti.

4.1 Contributo federale

Le condizioni di concessione, la quantificazione e il versamento dei contributi federali ai Cantoni per il risanamento dei siti contaminati sono disciplinati all'art. 32e cpv. 3-4 LPAmb e 9-11 OTaRSi. Quanto alle condizioni per l'ottenimento del contributo, l'art. 32e LPAmb prevede:

³La Confederazione utilizza il ricavato dalle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

b. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

- 1. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,*
- 2. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.*

⁴Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica e ammontano:

b. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:

- 1. al 40% dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996,*
- 2. al 30% dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio, ma non oltre il 31 gennaio 2001.*

L'ammontare del contributo corrisponde al 40% dei costi di risanamento computabili, e cioè quelli necessari a un'esecuzione economica delle seguenti misure (art. 13 OTaRSi):

- a. indagine preliminare (art. 7 OSiti) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti), nonché sorveglianza secondo l'art. 12 cpv. 2 OTaRSi;*
- b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);*
- c. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);*
- d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);*
- e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 16 lett. c OSiti).*

Per ottenere i sussidi federali, si è seguita la procedura a tappe definita dalla direttiva UFAM "Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati - 2016".

L'UFAM ha preavvisato favorevolmente la richiesta di **consultazione** OTaRSi, in data 19 settembre 2017, e la richiesta di **assegnazione** OTaRSi, in data 20 febbraio 2020.

L'UFAM sovvenzionerà solamente i costi sussidiabili (40% dei costi sussidiabili) della spesa a carico del Cantone (50% dei costi complessivi), che assommano a CHF 3'075'000.- (IVA inclusa).

Il contributo federale OTaRSi - calcolato sul preventivo - ammonterà indicativamente a **CHF 1'230'000.-** (IVA inclusa).

4.2 Riassunto spese di risanamento

Costi complessivi probabili	CHF 350'000.- (costi d'indagine anticipati da <i>FFS</i>)	CHF 6'150'000.-
	CHF 5'800'000.- (risanamento e sorveglianza)	
A carico di UFT	50% dei costi complessivi	CHF 3'075'000.-
A carico del Cantone	50% dei costi complessivi	CHF 3'075'000.-
Contributo federale OTaRSI	40% dei costi sussidiabili	CHF 1'230'000.-
A carico del Cantone Costi netti	60% dei costi sussidiabili	CHF 1'845'000.-

Tabella 1 - Sussidio federale di risanamento e costi a carico del Cantone (sulla base del progetto di risanamento del 31 luglio 2019) (IVA inclusa)

Ritenuto quanto indicato al Cap. 3.6, cioè un possibile aumento dei costi tra 130'000 e 400'000.- CHF, si può stimare la seguente ripartizione:

Costi complessivi probabili	CHF 350'000.- (costi d'indagine anticipati da <i>FFS</i>)	CHF 6'150'000.-
	CHF 5'800'000.- (risanamento e sorveglianza)	
Maggior durata della bonifica Imprevisti	2-6% dei costi complessivi	CHF 500'000.-
A carico di UFT	50% dei costi complessivi	CHF 3'325'000.-
A carico del Cantone	50% dei costi complessivi	CHF 3'325'000.-
Contributo federale OTaRSI	40% dei costi sussidiabili	CHF 1'330'000.-
A carico del Cantone Costi netti	60% dei costi sussidiabili	CHF 1'995'000.-

Tabella 2 - Sussidio federale di risanamento e costi a carico del Cantone (con maggiori costi del 6%) (IVA inclusa)

Pertanto si chiede di stanziare un credito di 2'000'000 di franchi.

5. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Programma di legislatura

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2019-2023, in particolare l'asse strategico 2 "Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino", Obiettivo 12 "Valorizzare le risorse naturali, migliorando la qualità dell'ambiente", Azione 12.1. "Attuare i provvedimenti, in particolare le misure prioritarie, definiti nel Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA), nel Piano di risanamento dell'aria (PRA), nel Piano gestione dei rifiuti (PGR) e nel Concetto di protezione ABC".

5.2 Piano finanziario

Non vi sono conseguenze sulla gestione corrente poiché l'importo è coperto da un corrispondente accantonamento già previsto a bilancio dello Stato.

La spesa complessiva sarà addebitata alla gestione corrente nel CRB 731 "Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo", conto 31300180 "Risanamento siti contaminati", elemento WBS 731 01 1004 per le uscite.

Le rispettive entrate, provenienti dallo scioglimento del relativo accantonamento come pure dal finanziamento federale, saranno contabilizzate nel seguente modo:

- lo scioglimento dell'accantonamento sarà registrato, conformemente a quanto previsto dalle raccomandazioni contabili MCA2, in diminuzione della voce di costo;
- la partecipazione finanziaria della Confederazione sarà accreditata sul conto 46300061 "Contributi federali spese siti contaminati", elemento WBS 731 40 5006.

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (art. 5 cpv. 3 LGF).

6. CONCLUSIONI

Con gli interventi prospettati per il risanamento del sito contaminato "exCaviezel", si potrà porre rimedio a una situazione di grave inquinamento e scongiurare il conseguente rischio di contaminazione delle acque di falda sottostanti.

Sulla scorta di quanto precede v'invitiamo pertanto ad approvare l'annesso disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegati:

- UFT, Decisione di riparto spese, 5 settembre 2019
- UFT, Decisione di approvazione dei piani, 9 gennaio 2020
- UFAM, Assegnazione OTaRSi, 20 febbraio 2020

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito netto di 2'000'000 di franchi e l'autorizzazione alla spesa di 3'400'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato denominato "exCavieze/" a Bellinzona

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 luglio 2021 n. 8030 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito netto di 2'000'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 3'400'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato denominato "exCavieze/" ubicato sui fondi n. 1315, 1316, 1320, 2623, 2673, 2925 RFD Bellinzona.

Articolo 2

¹Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²Gli eventuali contributi federali saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.